



Comune di San Donato Milanese (MI)

Area Gestione Territorio Urbanistica Ambiente e Opere Pubbliche

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5
DELLA LEGGE N.381/91 FINALIZZATI A CREARE OPPORTUNITA' DI
LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE**

**SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA FLOTTA DI BICICLETTE DEL BIKE SHARING PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Marzo 2023

SOMMARIO

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	2
Art. 1 – Oggetto della Convenzione	2
Art. 2 – Durata della convenzione.....	2
Art. 3 – Ammontare della convenzione	2
Art.4– Modalità di stipulazione della convenzione.....	3
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	3
Art. 5 – Modalità operative del servizio.....	3
Art. 6 – Prescrizioni generali per l'esecuzione delle prestazioni.....	5
Art. 7 – Documenti che fanno parte integrante della convenzione	5
Art. 8 – Fallimento della Cooperativa	5
Art. 9 – Rappresentante della Cooperativa.....	5
Art. 10 – Definizione delle controversie	6
Art. 11 – Risoluzione della convenzione	6
CAPO 3– TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
Art. 12 – Consegna e avvio dell'esecuzione della convenzione	7
Art. 13 - Termine ultimazione della convenzione.....	8
Art. 14 – Penali.....	8
Art. 15 – Cause di forza maggiore – Sospensione contratto	9
CAPO 4– DISCIPLINA ECONOMICA.....	10
Art. 16 – Pagamenti e ritenute a garanzia	10
Art. 17 – Tracciabilità flussi finanziari	10
Art. 18 – Revisione prezzi.....	10
Art. 19 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto.....	10
CAPO 5– CAUZIONI E GARANZIE	11
Art. 20 – Garanzia fidejussoria	11
Art. 21 – Responsabilità della Cooperativa – Danni e Assicurazioni.....	11
CAPO 6– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	11
Art. 22 – Sicurezza sul luogo di lavoro	11
Art. 23 – Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente.....	11
CAPO 7– DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	11
Art. 24 – Termini per il rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione	11
CAPO 8– NORME FINALI	12
Art. 25 – Privacy/tutela dati personali.....	12
Art. 26 – Disposizioni finali.....	12

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Nel territorio comunale sono presenti n. 13 stazioni adibite al servizio di Bike sharing (vedi allegati 1a e 1b) costituite da n. 134 colonnine di proprietà dell'Ente e distribuite come segue:

1. METROPOLITANA - Piazza IX novembre: 20 colonnine
2. PALAZZO COMUNALE - via Martiri di Cefalonia: 16 colonnine
3. OSPEDALE - via Morandi: 12 colonnine
4. SCUOLA DE GASPERI - via De Gasperi/via Agadir: 8 colonnine
5. 3° PALAZZO UFFICI - via De Gasperi civ.21: 8 colonnine
6. LABORATORIO ENI - via Maritano 6: 12 colonnine
7. SUPERCORTEMAGGIORE - via Emilia/via De Gasperi (Pal. Uff. 1 – 5): 8 colonnine
8. SSC - via Fabiani/via De Gasperi: 8 colonnine
9. ENI Corporate University - via San Salvo/via Bonarelli: 8 colonnine
10. POSTE - via Di Vittorio 23: 8 colonnine
11. UNIPOL – via dell'Unione Europea: 10 colonnine
12. CERTOSA - Piazza Tevere: 8 colonnine
13. LAGHETTO EUROPA - via Europa: 8 colonnine

A disposizione del servizio vi è un parco bici di proprietà comunale (vedi allegati 2a - 2b – 2c) attualmente costituito da circa n. 60 biciclette e che potrà essere implementato nel corso dell'appalto a seguito di acquisti effettuati dalla Stazione Appaltante.

L'oggetto del presente Capitolato Speciale D'appalto è l'affidamento in convenzione, ai sensi dell'ex art. 5 Legge 381/1991, dell'esecuzione del servizio di movimentazione e manutenzione ordinaria delle biciclette del bike sharing presenti sul territorio comunale.

Tale servizio sarà articolato nello svolgimento delle seguenti attività, meglio specificate all'art. 10 del presente Capitolato:

- Bilanciamento e movimentazione delle biciclette;
- Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle biciclette;
- Pulizia e sanificazione.

È a carico della Cooperativa la messa a disposizione di tutte le risorse, attrezzature e mezzi necessari allo svolgimento dei servizi, la fornitura dei materiali di consumo, come previsto nel presente Capitolato.

Art. 2 – Durata della convenzione

Le prestazioni oggetto della convenzione avranno una durata di **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla data di consegna del servizio.

Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante intende avvalersi dell'opzione di proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 3 – Ammontare della convenzione

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 113.625,00**, al netto dell'IVA di Legge, compresa l'eventuale proroga tecnica semestrale: i relativi oneri della sicurezza sono **€ 2.250,00**, al netto dell'IVA di Legge.

L'importo posto a base di gara è definito nella tabella seguente:

ATTIVITA'	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna c)</i>	<i>Colonna a) + b) + c)</i>
Bilanciamento biciclette				TOTALE

Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle biciclette Pulizia e sanificazione delle biciclette	Importo esecuzione servizio (soggetto a ribasso)	Spese relative al costo del personale (soggetto a ribasso, nel rispetto dell'art. 97 c.5 lett. d) D.lgs. 50/2016)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	
IMPONIBILE	€ 25.100,00	€ 64.000,00	€ 1.800,00	€ 90.900,00
IVA 22%	€ 5.522,00	€ 14.080,00	€ 396,00	€ 19.998,00
TOTALE IVA COMPRESA	€ 30.622,00	€ 78.080,00	€ 2.196,00	€ 110.898,00
CANONE MENSILE, IVA escl.	€ 3.787,50 di cui € 75,00 per oneri della sicurezza			

L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo del servizio (colonna a), delle spese relative al costo del personale (colonna b) e dell'importo degli oneri per la sicurezza (colonna c) di cui al combinato disposto degli articoli 95 e 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e dell'allegato XV, punto 4.1.4., del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivo D.L. 3 agosto 2009, n. 106.

Art.4– Modalità di stipulazione della convenzione

1. La convenzione è stipulata **“a corpo”**.
2. L'importo come sopra determinato, in seguito all'offerta complessiva di gara, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori, anche nel caso in cui dovesse variare il numero delle stazioni e delle colonnine.
3. Si procederà alla stipula della convenzione, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, solo se gli accertamenti posti in essere dall'Amministrazione Comunale tramite il sistema del DURC ed inerenti le regolarità contributive (INAIL, INPS) daranno esito positivo.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Modalità operative del servizio

La Cooperativa si impegna a prendere in carico la flotta di biciclette nelle condizioni in cui si trova al momento dell'assunzione del servizio di movimentazione e manutenzione.

Saranno oggetto del contratto le seguenti attività:

1. eseguire il bilanciamento giornaliero delle biciclette circolanti ridistribuendole nelle stazioni in base allo schema definito dal D.E. in fase di avvio delle attività e che potrà variare durante lo svolgimento dell'appalto per esigenze della Stazione Appaltante, ripianando i flussi naturali di spostamento dei mezzi al fine di assicurare il servizio al maggior numero di utenti. Tale servizio dovrà essere garantito, con un minimo di n. 2 interventi giornalieri, dal lunedì al sabato, per un totale di 6 ore giornaliere con orari da definirsi in fase di avvio del servizio di concerto con il D.E. L'operatore dovrà porre la massima attenzione alla ridistribuzione nelle stazioni maggiormente fruite e poste nelle adiacenze della Metropolitana, dell'Ospedale, del Comune e del Laghetto Europa;
2. verificare il corretto riaggancio delle biciclette presenti nelle stazioni, sganciandole e riagganciandole, segnalando eventuali situazioni non corrette;
3. utilizzare un veicolo commerciale a basso impatto ambientale (full electric - ibrido - benzina euro 6), maneggevole e con facilità di carico e scarico, idoneo al servizio da svolgere di cui al precedente punto 1, per effettuare il recupero di eventuali biciclette abbandonate al di fuori delle ciclostazioni e per il trasporto delle biciclette presso l'officina autorizzata per la

manutenzione straordinaria. Prima dell'avvio del servizio è fatto obbligo comunicare la targa e il modello di veicolo utilizzato. Non saranno ammessi veicoli differenti da quelli autorizzati;

4. garantire giornalmente l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria delle biciclette. In particolare per ogni singola bicicletta occorrerà provvedere a:

- gonfiaggio gomme (ove previsto);
- controllo, ingrassaggio e ripristino della catena;
- controllo fissaggio della bulloneria;
- verifica del funzionamento del cambio velocità;
- controllo dell'efficienza dell'impianto frenante;
- verifica del funzionamento luci anteriori e posteriori.

Tali attività saranno da svolgere almeno una volta al giorno, preferibilmente la mattina, contestualmente al bilanciamento ed alla movimentazione delle biciclette. Inoltre occorrerà svolgere in loco eventuali piccoli interventi quali, a titolo esemplificativo, incollaggio di manopole in fase di distacco dal manubrio, apposizione di cartellonistica di "fuori uso" di biciclette e/o colonnine e/o stazioni;

5. garantire giornalmente il decoro delle biciclette pulendo e sanificando con cura le parti di contatto dell'utente (sella, manopole manubrio e freni, campanello) con idoneo detergente e panno. Nel caso di sporcizia evidente su telaio, ruote, ecc. provvedere alla pulizia con getto d'acqua. Qualora, durante l'appalto, dovessero intervenire disposizioni ministeriali inerenti al contenimento del contagio da Covid – 19, sarà cura ed onere della Cooperativa adeguare le attività di sanificazione con i prodotti previsti. Anche la suddetta attività dovrà essere svolta almeno una volta al giorno, preferibilmente la mattina;
6. avere a disposizione l'attrezzatura necessaria per garantire le attività di cui ai precedenti punti 4 e 5 quali, a titolo informativo ma non esaustivo, cacciaviti, chiavi a brugola, chiavi inglesi, chiavi a bussola, pompa, nastro adesivo isolante, mastice tipo bostik, forbici, detergenti e panni. L'Operatore dovrà inoltre essere dotato di attrezzatura informatica (smartphone, tablet, ecc.) necessaria allo svolgimento delle attività e idoneo abbigliamento brandizzato e caratterizzato sul servizio;
7. comunicare tempestivamente al Direttore di esecuzione del servizio qualsiasi anomalia al corretto funzionamento rilevata nel corso delle attività presso ciascuna stazione (ad es. sgancio/riaggancio delle biciclette, funzionamento delle colonnine, tentativi di effrazione e vandalismi). Discorso analogo in caso di biciclette che necessitassero di manutenzione straordinaria (non inclusa nel presente affidamento);
8. per ciascun intervento occorrerà redigere un report utilizzando lo schema fornito dal D.E.C. in fase di avvio del servizio, in cui siano indicate le biciclette presenti sul territorio, la loro dislocazione nelle varie stazioni e le attività svolte relativamente ai punti 1. 4. 5. 7. dell'art. 2.

ELENCO ATTIVITA' PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO			
	Numero interventi giornalieri	Giorni di erogazione	Fascia oraria (dal lunedì al sabato)
Bilanciamento delle biciclette	2	6 su 7	6h/gg - Da definire
Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle biciclette	1	6 su 7	Da definire
Pulizia e sanificazione delle biciclette	1	6 su 7	Da definire

Art. 6 – Prescrizioni generali per l'esecuzione delle prestazioni

1. Nell'esecuzione del servizio, la Cooperativa dovrà utilizzare mezzi propri di cui dovrà preventivamente dare elenco.
2. La Cooperativa si impegna ad attivare un presidio entro una distanza congrua dal territorio comunale per garantire la tempestività nello svolgimento del servizio.
3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e la Cooperativa, si prescrive quanto di seguito esplicitato:
 - a. dovranno essere comunicati i nominativi e le qualifiche del personale individuato allo svolgimento del servizio e funzioni, ruolo e qualifica del Coordinatore del servizio;
 - b. dovrà essere specificata la tempistica per la sostituzione del personale assente;
 - c. il personale dovrà indossare abbigliamento consono alle mansioni svolte nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 81/2008 ed utilizzare i necessari D.P.I. messi a disposizione dal Datore di Lavoro, così come indicato dal d.lgs. 81/2008 e come specificato nel DVR;
 - d. le prestazioni dovranno essere sempre preventivamente concordate il Direttore per l'Esecuzione;
 - e. sarà cura della Cooperativa indicare un numero di cellulare cui riferirsi per eventuali comunicazioni o richieste di intervento;
 - f. Sono a carico della Cooperativa i mezzi ed attrezzi necessari all'espletamento dei servizi.

Art. 7 – Documenti che fanno parte integrante della convenzione

1. Fanno parte integrante e sostanziale della convenzione:
 - Il presente CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO;
 - Allegato 1a: planimetria delle stazioni di Bike sharing;
 - Allegato 1b: ubicazione delle stazioni;
 - Allegato 2a 2b 2c: schede tecniche delle biciclette;
 - Schema della convenzione per la fornitura di servizi di cui all'art. 5 della L. n. 381/91;
 - DVR;
 - le polizze di garanzia
 - l'iscrizione della Cooperativa Sociale all'Albo regionale nella sezione "B"
2. Fanno inoltre parte integrante della convenzione tutte le leggi e le norme vigenti, per quanto applicabili, in particolare:
 - Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. "Regolamento di attuazione" del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 (per le parti vigenti);
 - Legge 381/1991.
 -

Art. 8 – Fallimento della Cooperativa

In caso di fallimento della Cooperativa, la Stazione Appaltante si avvale, per quanto applicabile, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Rappresentante della Cooperativa

La Cooperativa deve comunicare il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto la convenzione, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del servizio.

Art. 10 – Definizione delle controversie

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 206 del D.lgs. 50/2016 qualora la Cooperativa all'atto della firma degli atti contabili o del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione, ascriva delle contestazioni è compito del Responsabile del Procedimento promuovere una proposta motivata di **accordo bonario**.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e la Cooperativa confermi le contestazioni, la definizione delle stesse è attribuita alla giurisdizione ordinaria.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Comunale, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le contestazioni. Nelle more della risoluzione delle contestazioni la Cooperativa non può comunque sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Direttore per l'Esecuzione o dal Responsabile del Procedimento.
4. Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra l'Cooperativa ed il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, sarà competente il Foro di Milano.

Art. 11 – Risoluzione della convenzione

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione secondo quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, mediante semplice lettera raccomandata ovvero PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a. frode nella conduzione delle prestazioni;
 - b. inadempimento alle disposizioni del Direttore per l'Esecuzione o del Responsabile del Procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale secondo quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008;
 - e. sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale della convenzione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
2. La convenzione è altresì risolta in caso di perdita da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione della convenzione o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione Comunale è fatta alla Cooperativa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi.
4. Nei casi di rescissione della convenzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di

fallimento della Cooperativa, i rapporti economici con questa o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dall'Amministrazione Comunale, nel seguente modo:

- a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo delle prestazioni residuali da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle prestazioni dell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo delle prestazioni eseguite dalla Cooperativa inadempiente medesima;
 - b. ponendo a carico della Cooperativa inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione degli interventi residuali e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alla Cooperativa inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di affidamento eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della mancata prestazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, dei maggiori interessi per il finanziamento degli interventi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata effettuazione delle prestazioni previste.
5. Qualora il Direttore per l'Esecuzione o il Responsabile del Procedimento accerti comportamenti della Cooperativa che concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, formula la contestazione degli addebiti alla Cooperativa, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni alla Cooperativa per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Cooperativa abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Cooperativa rispetto alle previsioni del cronoprogramma, il responsabile del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere gli interventi e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con la Cooperativa, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
6. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora della Cooperativa e in contraddittorio con la medesima. Sono dovuti dalla Cooperativa i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione della convenzione.

CAPO 3– TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e avvio dell'esecuzione della convenzione

La Cooperativa darà inizio all'esecuzione degli interventi elencati all'art. 10 del presente Capitolato contestualmente all'avvio del servizio come risulterà da apposito verbale congiuntamente firmato dalle parti a conclusione delle verifiche previste dalla norma.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipula

formale del contratto alla consegna del servizio ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore d'esecuzione indica espressamente i servizi da iniziare subito.

La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna comporta da parte dell'Impresa appaltatrice:

- la piena cognizione delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia;
- la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente capitolato e nei restanti documenti di gara.

Se nel giorno fissato e comunicato dell'esecuzione la Cooperativa non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere quanto convenzionalmente stabilito e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, la Cooperativa è esclusa dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art. 13 - Termine ultimazione della convenzione

L'ultimazione del servizio avverrà nel termine stabilito dal precedente art. 2 mediante redazione di apposito certificato di ultimazione delle prestazioni sottoscritto dalle parti.

Art. 14 – Penali

In caso di inadempienze ovvero di violazioni delle disposizioni del presente Capitolato l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penali.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo PEC, dell'inadempienza alla quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota.

La penale così determinata sarà comunicata alla Cooperativa e dedotta dall'importo della prima fattura utile posteriore al giorno in cui viene accertata l'inadempienza contrattuale.

In particolare la Cooperativa sarà soggetta ad una penale giornaliera di € 10,00 a bicicletta nei seguenti casi:

- a. mancata esecuzione del riequilibrio delle biciclette (l'importo verrà applicato per l'intera flotta presente);
- b. mancata esecuzione delle manutenzioni (l'importo verrà applicato per l'intera flotta presente);
- c. mancata esecuzione della pulizia (l'importo verrà applicato per l'intera flotta presente);
- d. mancata trasmissione del report indicante il numero di biciclette presenti sul territorio (l'importo verrà applicato per l'intera flotta presente);
- e. mancata sostituzione del personale assente (l'importo verrà applicato per l'intera flotta presente per singolo turno).

Nel caso di mancato o errato riaggancio delle biciclette durante le operazioni di movimentazione delle stesse che ne causasse il furto, la Cooperativa dovrà corrispondere al Comune, a titolo di risarcimento, un importo economico pari al suo valore ridotto in base al periodo di circolazione del mezzo.

Per ogni altra inadempienza, non specificatamente compresa nella casistica sopra riportata, la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 50,00 in linea con quanto previsto dall'art. 113 bis, comma. 4 del D.lgs. 50/2016.

La Cooperativa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non

preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 15 – Cause di forza maggiore – Sospensione contratto

È da considerarsi “causa di forza maggiore” ogni evento non cagionato dalla Cooperativa stessa, che non può essere previsto o prevedibile, né rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale sulla capacità di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente contratto, rendendo inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarla. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nella suddetta fattispecie: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, catastrofi, epidemie o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività (-----), restrizioni agli scambi commerciali, embarghi.

La Cooperativa che intenda avvalersi della causa di forza maggiore deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi applicabili verso la Stazione appaltante, anche in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, ed in particolare deve comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata l'evento, la sua importanza agli effetti dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, le circostanze che rendono impossibile l'adempimento, i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento alle azioni intraprese per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità e la sua durata.

La valutazione è condotta dal RUP, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte della Cooperativa. Il Direttore Lavori e/o il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, su richiesta del RUP, provvedono tempestivamente ad esaminare le circostanze e le ragioni a sostegno delle cause di forza maggiore che rendono difficoltosa l'esecuzione del contratto e redigono apposita relazione conclusiva dell'istruttoria, anche con l'acquisizione di documentazioni e atti probatori, contenente l'esito delle valutazioni e l'eventuale proposta di:

- sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici;
- rinegoziare i termini concordati per l'adempimento del contratto;
- altre azioni ritenute necessarie.

Il RUP sulla base della relazione del Direttore Lavori e/o del Coordinatore della Sicurezza in Fase di esecuzione assume gli atti nei limiti della propria competenza ovvero propone alla Stazione Appaltante l'assunzione dei provvedimenti necessari.

Resta inteso che, al verificarsi dei suesposti presupposti, nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Cooperativa pertanto è esclusa l'applicazione delle penali e della risoluzione contrattuale per grave inadempimento di cui all'art.108 c. 3 del D.lgs. 50/2016.

La cessazione dell'impedimento derivante della causa di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata dalla Cooperativa alla Stazione appaltante tramite posta elettronica certificata.

Qualora la durata dell'impedimento appellato abbia una durata effettiva o presunta tale da intaccare gli interessi delle parti all'esecuzione del contratto, anche per parti dello stesso, ciascuna delle parti avrà diritto a risolvere il contratto, previa comunicazione all'altra parte entro un termine di 120 giorni. Trascorso detto termine, al permanere dell'impedimento le parti, di comune accordo, potranno comunque consensualmente risolvere il presente contratto.

CAPO 4– DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 – Pagamenti e ritenute a garanzia

1. Il Comune si impegna ad erogare per il servizio oggetto della presente convenzione il corrispettivo stabilito in **€ 90.900,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 1.800,00** oltre a IVA nella misura di legge **per una durata di 24 mesi dalla data di affidamento**, pari ad un **canone mensile onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al presente atto di € 3.787,50 di cui € 75,00 per oneri della sicurezza**, oltre Iva, al netto dello sconto percentuale offerto in sede di gara.
2. Sono a carico della Cooperativa gli oneri per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dai suoi lavoratori e la cui valutazione è a carico della stessa Cooperativa. Gli oneri della sicurezza verranno liquidati mensilmente sull'importo in pagamento.
La Cooperativa verrà liquidata mensilmente a seguito dell'emissione di relativa fattura.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale previa approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dalla Stazione Appaltante di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016.
4. I pagamenti saranno effettuati entro 30 GIORNI decorrenti dalla data di apposizione del visto di liquidazione che attesti la conclusione positiva dell'istruttoria tecnica e di regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli enti preposti INPS e INAIL. LA COOPERATIVA DEVE RIPORTARE IN FATTURA IL PREDETTO TERMINE DI SCADENZA.
La fattura dovrà riportare la dicitura "IVA soggetta al regime di cui all'art. 17 c.5 del D.P.R. nr. 633/1972" (Split Payment).
5. La Cooperativa, all'atto della sottoscrizione della convenzione, riconosce senza alcuna riserva che il valore economico corrispondente è onnicomprensivo e forfettario per lo svolgimento delle predette prestazioni per tutta la durata del contratto.
6. Sono a carico della Cooperativa, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali, derivanti dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 17 – Tracciabilità flussi finanziari

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dovrà altresì comunicare per iscritto al Servizio Finanziario del Comune gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi va immediatamente comunicata all'Ufficio Ragioneria del Comune. Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono le tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione. La Cooperativa dovrà comunicare al Comune e al Prefetto, territorialmente competente, le eventuali inadempienze delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Revisione prezzi

Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, anche nel caso in cui dovesse variare il numero delle stazioni e delle colonnine.

Art. 19 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
3. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'Art. 105 del d.lgs. 50/2016 a soggetti esclusivamente rientrati nei requisiti di cui alla L. 381/91.

CAPO 5– CAUZIONI E GARANZIE

Art. 20 – Garanzia fidejussoria

Al momento della stipula del contratto, la Cooperativa dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. nr. 50/2016.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21 – Responsabilità della Cooperativa – Danni e Assicurazioni

La Cooperativa assumerà ogni responsabilità per danni alla Stazione Appaltante o a terzi, alle persone e alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile alla Cooperativa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine la Cooperativa dovrà essere in possesso di idonea polizza di Responsabilità civile verso terzi per i rischi inerenti la propria attività incluso l'affidamento in oggetto per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000=, ex art. 103 – comma 7- del D.lgs. nr. 50/2016, di cui ne consegnerà copia al momento della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell'inizio del servizio.

CAPO 6– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Per quanto concerne le norme antifortunistiche e la sicurezza sul lavoro, la Cooperativa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Protocollo di sicurezza condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

Art. 23 – Disposizioni di sicurezza riguardanti il personale dipendente

La Cooperativa imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle attività da svolgere; sarà dunque formato e informato in materia di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

CAPO 7– DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 24 – Termini per il rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione

La verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione è emessa secondo le prescrizioni del D.lgs. 50/2016.

Successivamente all'emissione della verifica di conformità/dell'attestazione di regolare esecuzione

si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dalla Cooperativa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal contratto.

CAPO 8– NORME FINALI

Art. 25 – Privacy/tutela dati personali

La Cooperativa dovrà assicurare il pieno rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 ed in particolare dovrà trattare i dati che potrebbero venire in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi affidati. Per la stipula del contratto sarà richiesto alla Cooperativa di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali".

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati richiesti con la dichiarazione costitutiva vengono acquisiti in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale e specifico inerente l'appalto, in adempimento a precisi obblighi di legge.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari inerenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs nr. 50/2016 e nel D.P.R. nr. 207/2010 e s.m.i. per quanto non abrogato o incompatibile, e sino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal predetto Decreto 50.

La Cooperativa è tenuta inoltre alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

IL PROGETTISTA
Arch. Fabio Melillo*

** documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005e rispettive norme collegate*